

Pareri del ministero dello sviluppo economico. Paletti anche sulle lauree consentite

Agenti in mediazione. E basta

C'è incompatibilità con altre attività imprenditoriali

DI CINZIA DE STEFANIS

L'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate. Ciò vale naturalmente per chiunque svolga detta attività mediatizia, in forma di impresa individuale o societaria. In particolare in quest'ultimo caso, anche se è la società a rispondere delle obbligazioni sociali in quanto dotata di personalità giuridica, è comunque insita nella carica dei suoi legali rappresentanti la gestione societaria. Di conseguenza, in caso di eventuale svolgimento di attività imprenditoriali e professionali diverse dalla mediazione, non può che determinarsi l'incompatibilità sanzionata

dal legislatore, in capo sia alla società medesima che al suo legale rappresentante. Queste le indicazioni contenute nel parere del ministero dello sviluppo economico del 12 gennaio 2015 protocollo numero 0002447 in risposta a un quesito in merito alla possibilità di costituire un'impresa multiservizi, individuale o societaria, che, con un'unica partita Iva, si occupi principalmente di intermediazione immobiliare, ma che abbia nell'oggetto sociale e regolarmente attive anche le attività di mediatore creditizio, di amministratore di condominio, di agente assicurativo, di gestione di poste private e affari e commissioni.

Mediatore

L'iscrizione del mediatore nell'apposita sezione del Rea spetta a tutti coloro che

a qualsiasi titolo intendono svolgere detta attività in modo del tutto occasionale, non continuo, per un massimo di sessanta giorni in un anno. Siano essi dei soggetti che abbiano precedentemente svolto l'attività mediatizia presso alcuna impresa, ovvero dei soggetti che mai abbiano operato come mediatori, ovvero ancora dei soggetti che operino solo e soltanto in modo saltuario, occasionale, senza alcuna stabilità d'incarico. Questo è quanto si legge nel parere del ministero dello sviluppo economico del 24 dicembre 2014 protocollo numero 207867. È pertanto irrilevante la circostanza che, ad oggi, in linea generale l'iscrizione al Rea è possibile solo a seguito di cessazione dell'attività d'impresa, perché nel caso in questione si parla e tratta, specificatamente, di un'apposita sezione, istituita

proprio a seguito della soppressione dei ruoli camerali al fine non solo di consentire il passaggio al registro delle imprese/Rea a chi non esercitava l'attività ma era iscritto al vecchio ruolo, nonché di mantenere i requisiti abilitanti a coloro che, a regime, cessano di svolgerla all'interno di un'impresa; ma anche al fine di permettere lo svolgimento in forma temporanea e appunto occasionale di detta attività a chiunque abbia i requisiti previsti dalla normativa, che transiti o meno dal registro delle imprese.

Viticultura

La laurea triennale in viticultura ed enologia non può considerarsi abilitante all'esercizio dell'attività agenziale, in quanto non rientra nella duplice tipologia prevista dalla legge (diploma di indirizzo commerciale/lau-

rea in materie commerciali o giuridiche), non equivalendo, nella sostanza, ad alcuna delle fattispecie di lauree indicate dalla normativa di riferimento. Questo è quanto si legge nel parere del ministero dello sviluppo economico del 7 novembre 2014 protocollo n. 62474. Per quanto riguarda poi la possibilità di estendere il requisito delle mansioni abilitanti, riconosciute al dipendente qualificato addetto al settore vendite, anche a coloro che esercitano l'attività di vendita in forma di collaborazione e/o di contratto a progetto, si ritiene di esprimere parere negativo.